



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	[ID_VIP: 1805] “Gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania”.
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza della prescrizione A.53 contenuta nel decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 223 dell’11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015.
<i>ID Fascicolo</i>	6238
<i>Proponente</i>	Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 456 del 28 marzo 2022, acquisito al prot. 43412/MiTE del 4 aprile 2022.

✓ Resp.Set: Bilanzone C.
Ufficio: VA_05-Set_03
Data: 01/06/2022

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 01/06/2022

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 28 del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il D.M. n. 223 dell'11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, relativo al progetto "Gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania", proposto da Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

PRESO ATTO che con il decreto sopra citato è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto “Gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania”, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le altre, della prescrizione A.53 contenuta D.M. n. 223 dell’11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015. La verifica di ottemperanza della prescrizione A.53 è posta in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, Ministero della Transizione Ecologica), nonché alla Regione Puglia in qualità di ente vigilante;

CONSIDERATO che la sopra citata prescrizione A.53 prevede quanto segue:

“In riferimento all’impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- a) *visto l’allegato IX del Decreto Legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell’inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell’inizio dell’impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell’Esperto Qualificato, redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;*
- b) *dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all’art. 22 del D.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti;*
- c) *la relazione preliminare dovrà essere integrata dall’esperto qualificato con l’indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;*
- d) *dovranno essere predisposte dall’esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;*
- e) *dovranno essere predisposte dall’esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell’ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;*
- f) *dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti”;*

VISTA l’istanza presentata dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, con nota prot.LT-TAPIT-ITG01213 del 14 giugno 2021, acquisita in data 22 giugno 2021 con prot. 64170/MATTM, ai fini dell’avvio della procedura di verifica di ottemperanza della prescrizione A.53, con riferimento al “corso d’opera” per le seguenti fasi:

- Fase 2: “Costruzione del terminale di ricezione PRT”;
- Fase 3: “Posa delle condotte a terra”;

CONSIDERATO che con nota prot. 2663/MiTE del 12 gennaio 2022 la ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della ex Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio del procedimento e dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per la verifica di ottemperanza della prescrizione A.53 ed ha contestualmente richiesto alla Regione Puglia di esaminare la documentazione fornita dal proponente e di esprimere un parere al riguardo;

ACQUISITO il parere n. 456 del 28 marzo 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. 43412/MiTE del 4 aprile 2022, costituito da n. 9 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperata la prescrizione n. A.53, relativamente alla Fase 2 e alla Fase 3;

VISTA la nota prot.int-69108/MiTE del 1° giugno 2022 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, nominato con ordine di servizio n. 3/2020 prot. 367 del 27 ottobre 2020, dott.ssa Carmela Bilanzone ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del provvedimento di verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui trattasi;

DETERMINA

Art. 1

Esito valutazione

1. Sulla base del parere n. 456 del 28 marzo 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA e per le motivazioni riportate nel parere medesimo, che ne costituiscono parte integrante, è verificata l'ottemperanza della prescrizione A.53, contenuta nel D.M. n. 223 dell'11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015.

Art.2

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia e alla Regione Puglia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)